

N. 00990/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01225/2015 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezioni Unite)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1225 del 2015, proposto da: **, rappresentato e difeso dall'avv. Teresa Vassallo, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Venezia, San Marco, 63;

per l'annullamento

del provvedimento di diniego al rinnovo del titolo di soggiorno emesso dalla Questura di Verona il 26/5/2015 e notificato il 28/5/2015.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2015 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato:

che il Sig. **, con il ricorso in epigrafe, impugna il provvedimento con il quale la Questura di Verona ha respinto la sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione;

che il diniego è motivato in considerazione del fatto che il ricorrente avrebbe presentato una richiesta di rinnovo con un ritardo di trentuno mesi rispetto alla scadenza del titolo precedente, ottenuto sempre per attesa occupazione e che, nel contempo, il titolo di soggiorno richiesto in data 20/11/2013 non poteva essere rinnovato per la medesima motivazione, in quanto non risultava presentata la documentazione relativa al sostegno al reddito percepito (art. 37 comma 6 del D.P.R. 394/99);

che si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata replicando alle censure proposte e concludendo per la reiezione del ricorso;

che il ricorso è infondato e va respinto;

che sul punto risulta accertato che il ricorrente dopo aver richiesto il primo permesso di soggiorno per attesa occupazione non si era presentato per il ritiro dello stesso permesso una volta che quest'ultimo era stato concesso, circostanza quest'ultima che aveva determinato l'Amministrazione ad archiviare il precedente procedimento per "mancato ritiro";

che risulta accertato come la presentazione della successiva istanza veniva posta in essere oltre il termine dei sessanta giorni prima della scadenza del precedente titolo (art. 5 comma 4 del D.Lvo. 286/98);

che costituisce fatto non contestato che, malgrado la presentazione di una nuova istanza avvenuta in data 20.11.2013, il ricorrente non aveva percepito un reddito sufficiente a partire dall'anno 2009;

che è dirimente constatare, come anche laddove si intendesse prescindere dal ritardo (eccedente i sessanta giorni sopra citati) con la quale è stata presentata la nuova richiesta, quest'ultima non avrebbe potuto comunque essere accolta considerando che il ricorrente non risultava in possesso dei requisiti di cui all'art. 22 comma 11 del D.Lvo, 286/98, requisiti individuabili nel venire in essere di una "perdita del posto di lavoro", nel "possesso di un permesso di soggiorno per

motivi di lavoro" e, ancora, nella dimostrazione di "percepire una prestazione a sostegno del reddito";

che, peraltro, precedenti pronunce (per tutti si veda T.A.R. Liguria Genova Sez. II, 22-01-2015, n. 116), che questo Collegio ritiene di condividere, hanno sancito che "...quando il periodo di tempo per il quale è possibile il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione è stato già ampiamente fruito dallo straniero sulla base del permesso di soggiorno in scadenza, la perdurante situazione di assenza di attività lavorativa preclude allo straniero di godere di tale particolare titolo abilitativo, inderogabilmente circoscritto all'arco temporale indicato dalla legge";

che, pertanto, il ricorso è infondato e va respinto;

che le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, **lo respinge.**

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 1.500,00 (millecinquecento//00) oltre iva e cpa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 9
settembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente

Alessandra Farina, Consigliere

Giovanni Ricchiuto, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/09/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)